

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
RICORSO

per il sig. **Fabio Borriello**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 16.4.1987 e residente in Pontecagnano (SA) alla Via Piave, 11-13, C.F. BRRFBA87D16C129A, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Benedetta Leone (C.F. LNEBDT80E58F839X) e con questa elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC: avv.benedettaleone@postecert.it (Fax: 081669868) - ricorrente

Contro

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 96446770586;

- l'**Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, in persona del Rettore p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Caserta al Viale Abramo Lincoln, 5 (PEC: protocollo@pec.unicampania.it);

- l'**Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Campobasso alla Via Francesco De Sanctis, 1 (PEC: amministrazione@cert.unimol.it);

- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Potenza alla Via Nazario Sauro, 85 (PEC: protocollo@pec.unibas.it);

- la **Commissione tecnico scientifica interdisciplinare di esperti nominata dal CRUI**, la **Commissione specifica per il controllo e la validazione dei TOLC** e le **Commissioni d'aula delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia**, in persona dei legali rapp.ti p.t., tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale domiciliavano in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - resistenti

e, per quanto possa occorrere,

il **CISIA**, Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 01951400504 domiciliato per la carica presso la sede legale in Pisa alla Via Giuseppe Malagoli, 12 (PEC: cisiaonline@pec.it);

ed il **CINECA**, Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.F 00317740371, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, sita a Casalecchio di Reno (BO) in Via Magnanelli 6/3 (PEC: cineca@pec.cineca.it)

nonché nei confronti

del sig. **Carrella Mario Pio**, residente in Ottaviano (NA) alla Via Adolfo Ranieri, n. 20

- controinteressato

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari,

- 1) della graduatoria unica nazionale nominativa della prova d'esame cd. TOLC di ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata il 5 settembre 2023 sul portale del MUR universitaly.it, recante l'assegnazione delle sedi universitarie in favore di ciascun candidato, e dei successivi scorrimenti del 13, 20 e 27 settembre, del 4, 11, 18 e 25 ottobre u.s., nella parte in cui il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al predetto corso della graduatoria (all. 1);
- 2) della scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente (cd. TOLC) nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 49.01 (all. 2);
- 3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e degli allegati 1-2, recante le modalità di attribuzione dei punteggi alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea magistrale per l'accesso al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria a ciclo unico ed accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2023/2024 (all. 3);
- 4) del Decreto n. 1925 del 30 novembre 2022 del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR di nomina della commissione specifica per il controllo e la validazione dei TOLC (all. 4);
- 5) della prova sottoposta ai candidati in data 18 luglio 2023 nella parte in cui sottopone quesiti identici a quelli sottoposti nella sessione di aprile 2023;
- 6) della Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) attuativa della

Convenzione quadro firmata dal Ministro dell'università e della ricerca in data 12 novembre 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 27/11/2020 n. 2266, volta a stabilire una collaborazione sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, dal contenuto sconosciuto; 7) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale;

nonché

per l'**accertamento del diritto** del ricorrente ad essere definitivamente ammesso al predetto Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024 con iscrizione, anche in soprannumero;

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del sig. Borriello, ovvero, in via subordinata, al pagamento della relativa somma da quantificarsi in via equitativa per la violazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato e per il danno da perdita di chances.

FATTO

Con Decreto n. 1107 del 24 settembre 2022, il Ministro dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) ha indetto la prova per l'ammissione ai corsi di Laurea a numero programmato per l'accesso al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2023/2024 mediante il superamento di un'apposita prova d'esame, il c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA).

L'art. 2, commi 2 e 3, del bando prevede che: *“Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero. Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022. Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto della iscrizione alla prova. I test saranno erogati per*

ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero”.

Con Decreto n. 1925 del 30 novembre 2022, il Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR ha stabilito le misure attuative al bando, prevedendo, tra l’altro, la nomina di una commissione specifica per il controllo e la validazione dei TOLC ed ha individuato le seguenti date per lo svolgimento del concorso “- *primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023; - secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023*” (art. 2, comma 2).

L’art. 8, comma 6, del bando prevede che “*In ogni giornata saranno resi disponibili almeno tre turni di erogazione, due al mattino e uno al pomeriggio*”.

Quanto al numero di prove sostenibili da ciascun candidato, l’art. 8, comma 2, del bando stabilisce che “*Ogni candidato in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 potrà sostenere al **massimo 2 prove all’anno per ciascuna tipologia**, ovvero un TOLC – MED e un TOLC – VET in ciascuno dei due periodi di erogazione. Le Università organizzano per questa ragione due periodi di erogazione in ogni anno solare secondo il calendario e le modalità operative stabiliti dalla competente Direzione generale del Ministero con successivo provvedimento*”.

L’art. 8, comma 7, del bando prevede che: “*Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items e ripartite come segue: (..)*”. Venendo all’articolazione della prova, l’art. 8, comma 3, del D.M. n. 1925 del 2022, stabilisce che: “*La prova TOLC consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. La struttura della prova e le modalità di svolgimento sono disciplinate dall’articolo 8 del D.M. n. 1107/2022. I programmi relativi alle materie oggetto della prova di ammissione sono contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ministeriale*”.

Ciò premesso, il criterio prescelto ai fini della valutazione delle prove è diverso da quello seguito nei precedenti anni accademici atteso che al punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti è attribuito un punteggio c.d. “equalizzato”, che tiene conto della difficoltà della prova, calcolato attraverso un “*coefficiente di equalizzazione*”.

della prova” assegnato al termine dello svolgimento della prova nella prima sessione di ogni anno solare, come si avrà modo di specificare successivamente.

Pertanto, il c.d. metodo scientifico prescelto dall’amministrazione circoscrive la sua base valutativa alle risposte date ai quesiti somministrati ai soli candidati presenti alla prova di aprile; in altre parole, i coefficienti di facilità dei singoli quesiti vengono calcolati esclusivamente all’esito di tale prima prova e non resi noti a priori!

L’adozione di questo criterio impone, pertanto, che ai candidati vengano sottoposti i medesimi quesiti e ciò in spregio al principio di segretezza della prova.

Questa circostanza, oltre che essere foriera di una evidente disparità di trattamento tra i candidati che sostengono la prova nella prima e nella seconda sessione annuale – oltre che di violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione ex art. 97 Cost. -, ha alimentato, quale ulteriore effetto distorsivo della nuova procedura, la nascita di un “mercato” volto alla commercializzazione dei quesiti somministrati ad €. 20,00 – come si trae dagli articoli di stampa che si versano in atti -, anche mediante il servizio di messaggistica istantanea, Telegram.

Il bando, inoltre, prevedeva che ciascun partecipante ai TOLC avrebbe trovato al termine della prova nella sua area riservata un riepilogo contenente: *“il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test; il numero che identifica univocamente la prova sostenuta; la data in cui sarà disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova; la descrizione della procedura che sarà effettuata per fornire il punteggio equalizzato che tenga conto dell’effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato”* (art. 8, comma 10).

Il Sig. Fabio Borriello ha presentato domanda per l’iscrizione al TOLC per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nel rispetto delle procedure definite dal bando, indicando, ai fini dello svolgimento della prova la sede di Caserta dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonchè, in ordine di preferenza, gli Atenei di interesse ai fini dello svolgimento del corso di studi, oltre al predetto Ateneo nelle sedi di Napoli e Caserta, l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli studi della Basilicata ed ha sostenuto la prova in data 18.07.2023, ottenendo un punteggio equalizzato pari a 49.01.

La graduatoria è stata pubblicata in data 5 settembre u.s. e da ultimo aggiornata; di tal che, il punteggio minimo richiesto, ai fini dell'ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell'Università studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (1^a scelta del candidato), non consente all'odierno ricorrente l'iscrizione al predetto corso di laurea.

In ragione di quanto esposto, i provvedimenti impugnati si considerano illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487 del 1994. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'art. 12 del Decreto n. 1107 del 24 settembre 2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca espressamente stabilisce che con *"i bandi delle Università (...) sono assunte disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni"*.

Il principio di trasparenza, come noto, impone l'intelligibilità del processo di formazione della volontà della P.A. La determinazione finale deve essere la risultante, pertanto, di un'attività di calcolo secondo modalità conoscibili dai destinatari dell'azione amministrativa, al fine di consentirne la sindacabilità in ordine al rispetto dei parametri di legalità e di ragionevolezza.

La necessità, dunque, di rendere noti i criteri di valutazione cui è ispirata la scelta definitiva della P.A. appare un corollario essenziale del principio di trasparenza. Ed invero, l'art. 12 del D.P.R. n. 483 del 1994 suggerisce la diretta correlazione tra tale principio e la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici.

Ciò posto, avuto riguardo alle concrete modalità di espletamento del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea a numero chiuso in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024, le fondamentali regole della trasparenza e *par condicio* tra

concorrenti imposte oltre che dalla norma testé richiamata, anche dai generali principi di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, dovranno certamente ritenersi violate per le ragioni che di seguito si indicheranno.

Come evidenziato in punto di fatto, il bando di cui al Decreto n. 1107/2022 ed i suoi allegati prevedono un criterio di calcolo innovativo nell'attribuzione dei punteggi a ciascun quesito (50) somministrato ai candidati nel corso della prova.

Ed invero, il punteggio complessivo è pari alla somma del punteggio non equalizzato e del cd. coefficiente di equalizzazione (art. 8, comma 9, del bando) calcolato in base ad un coefficiente di facilità del quesito, misurato, a sua volta, sulla base degli esiti delle prove della sola sessione di aprile.

Più precisamente, l'art. 6, comma 4, del bando prevede che: *“Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. “equalizzato” che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”. [..]*

L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue

- *1,00 punti per ogni risposta esatta;*
- *meno 0,25 punti per ogni risposta errata;*
- *0 punti per ogni risposta omessa”.*

L'allegato 2 al bando, che costituisce sua integrazione, prevede che *“I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi”*

[...]

“Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.

[...]

“si definisce punteggio non equalizzato (P_{ne}) della prova di un partecipante la somma dei punti ottenuti dal partecipante alle risposte date ai quesiti”.

[...]

“Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova. Indichiamo questo valore con V_{MAX} ”.

[...]

*“si definisce **coefficiente di equalizzazione della prova** (C_{eq}) il numero che si ottiene sottraendo a V_{max} il **coefficiente di facilità della prova**: $C_{eq} = V_{max} - C_{dFp}$. Si osserva dalla formula scritta sopra che più la prova è facile, cioè maggiore è il valore del C_{dF} , minore è il fattore di correzione. Inoltre, il C_{eq} è in ogni caso un numero non negativo”.*

[...]

“Si definisce coefficiente di facilità (C_{dF}) di un quesito erogato il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli N partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione [..]”.

Infine, il D.M. n. 1925 del 2022, all’art. 8, comma 3, stabilisce che: *“Ai fini del calcolo dei punteggi equalizzati tutti i coefficienti di facilità dei quesiti vengono approssimati ai centesimi (dunque 0,374 diventa 0,37, mentre 0,375 diventa 0,38)”.*

Giova precisare che il periodo di calibrazione, nel corso del quale vengono misurati i coefficienti di facilità (e/o difficoltà) dei quesiti erogati, corrisponde alla prima sessione di esame – nel caso di specie, il mese di aprile – di ciascun anno solare (cfr., allegato 2 al bando). Pertanto, il c.d. metodo scientifico prescelto dall’amministrazione, circoscrive la sua base valutativa alle risposte date ai quesiti dai candidati presenti alla prova di aprile. Tanto si trae dall’allegato 2 ove è previsto che: ***“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale, l’inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”.***

Ciò premesso nel caso di specie è evidente che i criteri che stabiliscono il coefficiente di facilità (e/o difficoltà) della prova ossia il cd. “*coefficiente di equalizzazione della prova*” non sono resi noti prima dello svolgimento della procedura selettiva, né è reso noto il “peso” attribuito a ciascun quesito in biologia piuttosto che in chimica e fisica, il che non rende intelligibile al candidato il punteggio specifico attribuito a ciascun quesito.

Le considerazioni esposte rendono evidente, pertanto, come il metodo prescelto dalla pubblica amministrazione nel caso di specie si ponga, altresì, in contrasto con tale principio. Ed invero, nel contesto di una prova in cui è il valore numerico ad esprimere l’esito del processo valutativo dell’amministrazione risulta essenziale, affinché il canone di trasparenza possa considerarsi rispettato, che le modalità seguite nella assegnazione del punteggio siano rese note ed intelligibili *ex ante* e non *ex post*, come previsto dall’allegato 2 al bando.

Il punteggio noto al momento della compilazione del test, difatti, è quello c.d. non equalizzato; il punteggio definitivo, d’altro canto, rilevante per il posizionamento in graduatoria, viene stabilito solo *ex post* e, cioè, all’indomani dello svolgimento del test nel mese di aprile mediante l’individuazione di un criterio di facilità del quesito, con oscillazioni di valore assolutamente non prevedibili quanto ai loro esiti in base ad alcune variabili previste ma non rese note ai candidati *ex ante*. Né appare prevedibile, *ex ante*, il livello complessivo di difficoltà della prova cui ciascun candidato verrà sottoposto.

Di contro, la valutazione differita del valore da assegnarsi a ciascun quesito impedisce al candidato di verificare, sin dal principio, quale sia il punteggio assegnato al singolo quesito e quale “peso” abbia un quesito piuttosto che un altro.

Il criterio prescelto dalla P.A. ai fini della valutazione, solo formalmente, dunque, viene reso noto ai destinatari, risultando, in concreto, del tutto indeterminato.

Di tanto si ha evidenza allorché si esamina il riepilogo del TOLC, pubblicato sulla pagina personale del candidato dal quale non emerge alcun elemento che consenta di ripercorrere, in concreto, l’*iter* seguito dalla P.A. nell’assegnazione dei coefficienti di facilità ai singoli quesiti in modo da calcolare il peso attribuito a ciascun quesito; ciò che viene reso noto al candidato è il punteggio equalizzato per gruppo di quesiti, divisi per

sezione del test ossia per i seguenti macro-argomenti: “*competenze del testo e conoscenze acquisite negli studi; biologia, chimica e fisica e matematica e ragionamenti*”.

L’operazione seguita dalla P.A. ai fini della definizione, in concreto, del coefficiente di facilità (e/o difficoltà) del singolo quesito non costituisce, neppure *ex post*, oggetto di puntuale esplicazione.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato “*la predeterminazione dei criteri di valutazione è (...) regola generale per tutti i concorsi pubblici (...), rilevando in egual modo l’esigenza di garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico* (Cons. St., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7115); ed ancora “*L’utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato* (ex multis, Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745).

In altre parole, è essenziale che l’amministrazione stabilisca *ex ante* i criteri di attribuzione del punteggio, in modo che siano ricostruibili *ex post* le ragioni del voto attribuito, ovvero, e in alternativa, che la commissione dia conto con motivazione chiara delle ragioni del punteggio medesimo. Criteri che, nel caso di specie, non sono resi noti ai candidati.

Nel caso di specie è, infatti, evidente che il canone di trasparenza è stato del tutto pretermesso atteso che la commissione non ha stabilito *ex ante* i criteri di individuazione di facilità/difficoltà della domanda, in modo che siano ricostruibili *ex post* le ragioni del punteggio attribuito, e non ha dato conto con motivazione chiara del giudizio espresso con voto numerico attribuito.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DEI QUESITI SOMMINISTRATI NELLA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*. CONTRADDITTORIETA’. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

L'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 prevede che *“In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica”*.

Come anticipato in punto di fatto, le stesse norme del bando a disciplina dello svolgimento dei TOLC sono state adottate in spregio a tale disposizione, in quanto portano i candidati a conoscere in via anticipata i test che verranno sottoposti ed inficiano la legittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata.

Ed invero, l'art. 8, al comma 2, prevede che i candidati durante il medesimo anno accademico possano *“sostenere al massimo 2 prove all'anno per ciascuna tipologia in ciascuno dei due periodi di erogazione”*, ossia una nel mese di aprile e una nel mese di luglio ed al comma 6, stabilisce che *“In ogni giornata saranno resi disponibili almeno tre turni di erogazione, due al mattino e uno al pomeriggio”*.

Il che significa che i medesimi quesiti, estratti da una banca dati “riservata”, ossia non nota ai candidati, contenente un non meglio specificato numero di domande, di proprietà del CISIA, come previsto dall'allegato 2 al bando, sono sottoposti ai candidati in entrambe le sessioni (aprile e luglio), ed addirittura nella stessa sessione in cui vi sono 3 turni di somministrazione dei test; ciò in violazione del principio di segretezza, in quanto non fa che avvantaggiare i candidati che sostengono il TOLC in un momento temporale successivo.

Peraltro, si aggiunga che è noto che l'esistenza di un gruppo Telegram nel quale alcuni candidati che hanno sostenuto la prova nella sessione di aprile avrebbero posto in vendita ad €. 20,00 i quesiti poi sottoposti successivamente.

L'allegato 2 prevede, inoltre, che *“i punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi”* [...] *“Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede:*

somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC”.

Da tali previsioni emerge, invece, una violazione del principio della *par condicio* tra i candidati, dal momento che, contraddicendo quanto indicato in precedenza, dispongono che ai candidati vengano somministrati diversi quesiti.

Tale circostanza rende ancor meno comprensibile il metodo di calcolo del punteggio cd. equalizzato ed il criterio di attribuzione di facilità/difficoltà al singolo quesito.

Pertanto, si invita il Collegio a chiedere documenti e/o chiarimenti alle amministrazioni resistenti in ordine al metodo di calcolo del punteggio equalizzato ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a.

Ciò inficia l'intera procedura e determina l'illegittimità derivata dei provvedimenti gravati in questa Sede.

III. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO N. 1107 DEL 2022. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 8, comma 10, del bando, prevede che al termine della prova ciascun partecipante ai TOLC troverà nella sua area riservata un riepilogo contenente: *“il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test; il numero che identifica univocamente la prova sostenuta; la data in cui sarà disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova; la descrizione della procedura che sarà effettuata per fornire il punteggio equalizzato che tenga conto dell'effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato”*. Senonchè, l'espletamento della selezione non è avvenuto nel rispetto di quanto dettato.

Ebbene, dette modalità prescelte dalla P.A. ai fini della ostensione del riepilogo della prova non appaiono conformi ai principi di buon andamento e trasparenza, cui l'azione amministrativa è tenuta a conformarsi.

Tale circostanza vale, pertanto, ad inficiare la legittimità dell'intera procedura.

Ed invero, nella pagina personale del candidato non sono riportati integralmente i quesiti somministrati allo stesso durante il TOLC, né il risultato corretto e/o errato corrispondente a ciascun quesito, né il coefficiente di facilità per ciascun quesito, ma soltanto il dettaglio:

del numero di quesiti, di risposte esatte, non date ed errate nonché del punteggio cd. equalizzato attribuito a ciascuna sezione del test ossia ai seguenti macro-argomenti: *“competenze del testo e conoscenze acquisite negli studi; biologia, chimica e fisica e matematica e ragionamenti”*.

Non sono resi noti al candidato i quesiti specifici sottopostigli in sede selettiva, né le risposte attribuite a ciascun quesito che possono essere esatte e/o errate; di tal che, non è chiaro se il punteggio attribuito a ciascun quesito somministrato al candidato sia corretto o meno; ciò impedisce al ricorrente di verificare eventualmente l'erronea formulazione del singolo quesito e/o l'ambiguità dello stesso e/o di contestare le decurtazioni di punteggio subite in base alle risposte ritenute errate dal CISIA.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Ecc.mo Collegio, ove lo ritenga opportuno, di disporre idonea istruttoria ai sensi degli artt. 63, comma 1, 64, comma 3, e 65 c.p.a. mediante l'acquisizione della documentazione attestante: il numero dei quesiti contenuti nella banca dati riservata del CISIA ed i quesiti sottoposti ai candidati; il metodo di calcolo del punteggio c.d. "equalizzato", che tiene conto della difficoltà della prova, calcolato attraverso un *“coefficiente di equalizzazione della prova”*, che sarebbe stato assegnato al termine dello svolgimento della prova nella sessione di aprile 2023 ed, infine, la copia del TOLC somministrata al ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è ampiamente descritto nel presente ricorso.

Appare configurabile il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, a causa dell'inibizione del ricorrente all'iscrizione al Corso di Laurea in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Tale interesse sarebbe insuscettibile di soddisfazione nel caso in cui dovesse essere rinviata la decisione al merito del giudizio, in quanto il ricorrente si vedrebbe privato della possibilità di frequentare i corsi relativi al primo semestre dell'anno accademico 2023/2024, senza poter sostenere nei dovuti tempi gli esami del primo anno, come confermato da numerose ordinanze di codesto Ecc.mo TAR (*ex multis*, sez. III bis, n. 219 del 16 gennaio 2015).

ISTANZA RISARCITORIA

In via subordinata si presenta domanda risarcitoria per perdita di chances.

L'adozione dei provvedimenti impugnati comporta un indubbio pregiudizio ai danni del ricorrente.

Benvero, appare palese la lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantito e tutelato dagli artt. 33 e 34 Cost.

Ne consegue che, in tal caso, la lesione di tale diritto comporta adeguato ristoro da quantificarsi utilizzando l'istituto di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a.

In particolare, si chiede che l'adita Autorità stabilisca i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve formulare la proposta di risarcimento, rinviando a un eventuale giudizio successivo la determinazione della somma dovuta. Non pare dubbio, oltre alla presenza dell'elemento psicologico (palese negligenza nella consapevolezza di utilizzare lo stesso metodo di preselezione già censurato dalla giurisprudenza ed in particolare dalle sentenze n. 26, 27 e 28 del 2013 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), la sussistenza del danno derivante dalla lesione del diritto allo studio.

In via subordinata, si chiede che l'adita Autorità quantifichi il danno subito in via equitativa e conseguentemente condanni le resistenti Amministrazioni al relativo pagamento a favore del ricorrente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari, e per l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui il ricorrente non è collocato in posizione utile in graduatoria, dichiarando il suo diritto all'ammissione ed iscrizione in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione dei relativi provvedimenti ed, in via subordinata, nel caso non fosse ritenuto possibile la condanna in forma specifica, per la condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.

Si chiede, sin da ora, di essere ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web del MUR ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da porre in favore del procuratore antistatario.

Contributo unificato: €. 650,00

Roma, 31 ottobre 2023

avv. Benedetta Leone